GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 15

Adunanza 23 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE PARZIALE N. 3P/2003 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 416-107439/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che i dati essenziali del Comune di Rivoli sono:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 2.943 *ha*, di cui: 794 appartenenti alla Classe I di capacità d'uso dei suoli; 832 appartenenti alla Classe II;
- il territorio è caratterizzato da 221 ettari di aree boscate e da 26 ettari dedicati alla frutticoltura;
- popolazione: 49.505 abitanti nel 2001;
- trend demografico: in decremento nel corso dell'ultimo decennio (il Comune è tornato ai valori dei primi anni '80, dopo aver toccato una punta di 52.638 abitanti nel 1991);
- risulta compreso nell'*Area metropolitana torinese*, per la quale è previsto un piano territoriale regionale finalizzato al coordinamento dell'azione nei vari settori di interesse e delle azioni delle amministrazioni locali nella elaborazione degli strumenti di pianificazione (art. 39, c. 4, lettera *d*), del Piano Territoriale Regionale);
- centro storico individuato dal P.T.R. di "notevole rilevanza" e centro turistico di interesse provinciale;

- risulta individuato come centro di servizi di IV livello superiore, nonché capoluogo di subambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei *sistemi di diffusione urbana* individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: individuato come *nodo di riequilibrio metropolitano* di Rivoli;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal Sistema Tangenziale di Torino, del quale è previsto il potenziamento (costruzione quarta corsia), e dal tratto iniziale dell'autostrada Torino Bardonecchia; è altresì attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle seguenti Strade Provinciali: n. 7 di Grugliasco, n. 143 di Vinovo, n, 177 di Valdellatorre, n. 184 di Villarbasse e n. 186 di Rosta. È interessato da interventi di potenziamento e nuova viabilità sovracomunale: collegamento tra le S.P. n. 6 e n. 7 (CAAT); collegamento tra le S.P. n. 7 e 143 (Variante Ospedale di Rivoli); l'ipotesi di collegamento tra il sistema Tangenziale di Torino e la A. 32 (variante collinare Rivoli ovest);
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino-Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino-Lione. Il P.T.C. prevede altresì la realizzazione di un Centro di interscambio classificato nella tipologia C2, caratterizzato dalla peculiarità di non essere attraversato da linee ferroviarie;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R., lungo il quale si applica il disposto del comma 2.3 del medesimo articolo;
 - · è altresì interessato dal tratto di acqua pubblica denominato Garosso di Rivoli;
 - una porzione di territorio, 66 ettari, è interessata dalle Fasce A, B e C previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01;
- tutela ambientale:
 - · una porzione territoriale di 242 ettari è compresa nel Sistema delle Aree Protette della Regione Piemonte "Area Attrezzata della Collina di Rivoli";
 - una parte del territorio ricade nell'ambito della Collina Morenica Rivoli-Avigliana, per la quale sono applicabili gli Indirizzi dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.);
 - · sul territorio è ubicata una azienda a rischio di incidente rilevante e 4 infrastrutture di rilevante impatto ambientale;
 - · zona di ricarica delle falde;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-3288 del 25/06/2001;
- tale strumento è stato modificato con due varianti parziali (la 1P/2002 e la 2P/2002);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 21/02/2003, il Progetto preliminare di Variante parziale al PRGC, denominata 3P/2003, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia in data 10/03/2003 (pervenuto il 12/03/2003), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopracitato settimo comma;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al PRGC:

- riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, da 150 a 100 m;

- aggiornamento dello stato di fatto e redazione definitiva della <u>nuova carta del Centro Storico (scala 1:1.000)</u>. Tale operazione ha inoltre comportato l'individuazione (sia in cartografia che nelle N.T.A.) delle seguenti due nuove categorie normative: *Edifici di origine incerta per mancanza di supporto documentale* e *Entità di origine incerta per mancanza di supporto documentale*, emerse a seguito di sopralluogo e non inserite in cartografia;
- soppressione <u>strada interna "ex Silma"</u> e contestuale estensione dell'area per parcheggio SP10;
- cambio di destinazione urbanistica, da servizi a residenza, dell'area occupata dalla <u>Stazione</u> Carabinieri;
- rilocalizzazione di <u>area per edilizia economica e popolare</u> (Rtp), da Via Rosta a via Pasubio:
- per le <u>aree Rtp</u> (edilizia economica e popolare), viene estesa la gamma delle possibilità attuative anche alle Concessioni Convenzionate e ai Programmi Integrati di Riqualificazione L.R. 18/'96 (nel PRGC vigente, limitata ai Piani di Edilizia Economica e Popolare);
- individuazione dell'area della collina di Rivoli, oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 DM 24 settembre 1984 (c.d. *Galassini*), "recuperati" dall'art. 1 quinquies della legge 431/'85.
- vari adeguamenti e rettifiche di imprecisioni materiali;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/04/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare delle osservazioni e proposte, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni e proposte al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3P/2003 al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, adottata con deliberazione C.C. n. 18 del 21/02/2003:
 - a) la **riduzione della fascia di rispetto del cimitero**, da 150 m. a 100 m., viene descritta, nella Relazione Illustrativa, come "aggiornamento grafico della fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell'avvenuta riduzione della stessa da 150 a 100 metri", senza fornire ulteriori elementi di spiegazione in merito.

La locuzione ".. l'avvenuta riduzione della stessa da 150 a 100 metri .. " lascerebbe supporre che, ai sensi del R.D. 1265/1934 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), tale riduzione sia stata già assunta dal Consiglio Comunale e che, la stessa, sia stata, successivamente, autorizzata dall'Autorità Sanitaria.

Ammesso che questa supposizione risponda a verità (in caso contrario, <u>si ricorda che la procedura sopraindicata, costituisce un passaggio non eludibile), il Comune è comunque tenuto a rispettare i disposti dei commi 5 e 6 dell'art. 27 della L.R. 56/'77 e s.m.i., che fissano in 150 metri la dimensione della fascia, ammettendo di derogare a tale misura, nell'ambito del Piano Regolatore Generale, subordinatamente:</u>

- alla sussistenza della concreta impossibilità a rispettare la misura prescritta;
- ad una scelta operata ".. sulla base di adeguata documentazione ..";
- all'adozione di ".. specifiche prescrizioni ..";
- b) con riferimento al <u>cambio di destinazione urbanistica</u>, da servizi a residenza, dell'area <u>occupata dalla Stazione Carabinieri</u>, considerato che non vengono descritte modifiche che cancellino previsioni insediative a carattere residenziale (tali da compensare il citato cambio di destinazione), si evidenzia che <u>l'aggiunta di nuove aree residenziali ed il relativo</u>, <u>conseguente</u>, <u>incremento di capacità insediativa</u>, <u>non è ammesso con la procedura delle varianti parziali</u> (eccezion fatta per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e capacità insediativa esaurita).

Inoltre, si rileva che <u>nulla viene detto circa la futura localizzazione della importante</u> <u>attrezzatura urbana</u>, la cui attuale localizzazione viene eliminata dal Piano.

Si invita l'Amministrazione comunale a voler fornire delucidazioni su entrambi gli aspetti;

c) va complessivamente rimarcata - condizione che peraltro emerge, tra le righe, nelle argomentazioni relative alle osservazioni di cui ai punti a) e b) - una carenza di requisiti formali nella documentazione costituente la Variante. In particolare si lamenta la quasi totale assenza della illustrazione dei presupposti (sociali, economici o tecnici che siano) delle previste modifiche al PRGC, nonchè delle loro implicazioni urbanistiche; come pure non risultano evidenziate le variazioni quantitative, singole e complessive, determinate dalle modifiche medesime. Tale ultimo aspetto, com'è noto, risulta fondamentale nel caso delle varianti parziali per via delle limitazioni poste all'utilizzo di tale procedura nel caso del mancato rispetto di precise soglie dimensionali (cfr. osservazione di cui al punto a)).

A tale proposito, si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale che sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò possedere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa (cfr. Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998). Si invita quindi il Comune a provvedere in tal senso.

- 2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Rivoli la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso